

GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT

- 1. La raccolta fondi occasionale: modalità di rendicontazione separata ed adempimenti di deposito al RUNTS**
- 2. La raccolta fondi abituale: la rappresentazione negli schemi bilancio e nella relazione di missione in base alle linee guida ministeriali ed all'OIC 35**
- 3. Aspetti fiscali della raccolta fondi dopo l'autorizzazione della Commissione europea**

A cura dei dottori
Federico Moine e Riccardo Petrignani

Premessa – novità del mese

La Commissione Europea ha autorizzato l'8 marzo scorso le norme fiscali in favore del Terzo settore.

È un traguardo atteso da anni, stante che il codice del Terzo settore era stato approvato nell'agosto del 2017.

In particolare la Commissione Europea conferma la coerenza delle norme di natura fiscale introdotte dalla Riforma del Terzo settore con la disciplina sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato.

In particolare, attraverso la *comfort letter* della Direzione Generale Concorrenza, la Commissione Europea prende atto del carattere estraneamente variegato del Terzo settore in Italia e del fatto che gli Enti del Terzo Settore sono tenuti a non distribuire i proventi realizzati, destinandoli allo svolgimento delle attività di interesse generale.

Non sussiste “possesso” del reddito perché gli enti non possono disporre degli utili prodotti, ma devono investirli obbligatoriamente in attività a favore della collettività. Per tale ragione la Commissione conclude che le regole fiscali italiane non hanno carattere selettivo (non favoriscono soltanto alcune imprese o settori a danno di altri) e, dunque, non costituiscono un aiuto di stato ai sensi dell'art. 107 paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Le nuove disposizioni in materia fiscale entreranno in vigore a far tempo dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è emessa l'autorizzazione europea e pertanto **dal prossimo 1° gennaio 2026**.



Premessa d'inquadramento alla serata

Nella Riforma del Terzo settore, già nella legge delega 106/2016 il Legislatore intendeva assegnare agli enti la possibilità di promuovere la raccolta fondi secondo regole diverse da quanto stabilito ad esempio nella legge quadro del volontariato (L. 266/91).

L'attività di riordino attuata dal Codice del Terzo settore ha consentito, innanzitutto, di ottenere una definizione formale di raccolta fondi all'articolo 7 del D.lgs. 117/2017. Infatti non esisteva nel preesistente quadro normativo di riferimento una definizione o tantomeno un riconoscimento formale di tale attività.

In data 13 giugno 2022 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il decreto con il quale ha adottato le linee guida indispensabili per gli enti del terzo settore al fine di poter condurre correttamente l'attività di raccolta fondi.



Premessa d'inquadramento alla serata

Si rammenta che per tutti gli enti non commerciali che non acquisiscano l'acronimo di ETS, non è preclusa l'attività di raccolta fondi, che continuerà ad essere disciplinata da:

- ❑ Articolo 143, comma 3, D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (T.U.I.R.), alla lettera a) stabilisce che non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali i fondi ai medesimi enti pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
- ❑ Articolo 20 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, sulla disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle ONLUS, impone agli enti non commerciali che effettuino raccolte pubbliche di fondi, indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale finanziario, un obbligo specifico di redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, in occasione delle quali è stata effettuata la raccolta pubblica di fondi. Detto rendiconto specifico deve inoltre essere accompagnato da una relazione illustrativa.

LA DEFINIZIONE E LE MODALITA' DI RACCOLTA FONDI NEL CODICE DEL TERZO SETTORE

Ai sensi dell'art.7 del D.lgs. 117/2017 (di seguito codice del Terzo settore o CTS), per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un Ente del Terzo Settore (ETS) al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

- ❑ L'attività di raccolta fondi può essere svolta sia in modo occasionale, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, in conformità alle Linee Guida di cui al D.M. 9.6.2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- ❑ L'attività di raccolta fondi, dunque, può essere svolta dagli ETS anche mediante soggetti terzi, quali ad esempio figure specializzate nel fundraising, che rappresentano oggi una delle professionalità più richieste nell'ambito del mondo no profit.

LA DEFINIZIONE E LE MODALITA' DI RACCOLTA FONDI NEL CODICE DEL TERZO SETTORE

Le modalità di raccolta fondi possono essere sia private, cioè indirizzate al singolo donatore, sia pubbliche.

- ❑ Le risorse derivanti dalle raccolte fondi debbono in ogni caso essere destinate al fine esclusivo di sostenere finanziariamente le attività di interesse generale svolte dall'ETS, informando il soggetto erogatore in merito alla destinazione dei fondi raccolti (ad esempio, in merito a specifici progetti). In altri termini, le risorse raccolte non debbono finanziare eventuali «attività diverse» svolte dall'ETS ex art.6 del CTS.
- ❑ Diventa dunque fondamentale, da parte dell'ETS, fornire un'informativa chiara, veritiera e comprensibile sia ai soggetti erogatori, sia ai beneficiari della raccolta fondi ove individuabili, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, specificando l'indicazione della durata temporale della raccolta fondi, dell'obiettivo o del progetto da perseguire, delle persone di riferimento per ottenere informazioni sulla raccolta, degli eventuali benefici fiscali di cui il soggetto erogatore può fruire.

LA DEFINIZIONE E LE MODALITA' DI RACCOLTA FONDI NEL CODICE DEL TERZO SETTORE

La raccolta fondi potrà materialmente avvenire sia attraverso l'erogazione liberale (di denaro o beni in natura), sia mediante il pagamento di un corrispettivo a fronte di una cessione da parte dell'ETS di beni o servizi di modico valore.

Dal punto di vista del donatore/contribuente (persone fisiche, enti e società), l'articolo 83 del Codice riconosce la detraibilità e deducibilità delle liberalità in denaro o natura disposte a favore degli ETS, secondo modalità e limiti individuati con il D.M. del 28 novembre 2019 in materia di erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore.

Il riferimento esplicito alla cessione da parte dell'ETS di beni o servizi di modico valore assume invece rilievo fiscale per l'ETS, in quanto ai sensi del già richiamato articolo 79, comma, 4 lettera a) del Codice non concorrono alla formazione del reddito i fondi pervenuti a seguito di raccolte occasionali anche mediante offerte di beni o servizi di modico valore.

Nella raccolta fondi il soggetto erogatore deve essere messo a conoscenza dal beneficiario che i fondi pervenuti saranno destinati ad uno scopo ben individuato e l'ETS deve rispettare i 3 principi indicati nelle linee guida:

1. Trasparenza
2. Verità
3. Correttezza



LA DEFINIZIONE E LE MODALITA' DI RACCOLTA FONDI NEL CODICE DEL TERZO SETTORE

1. Trasparenza

Le linee guida indicano che sia «virtuoso per l'ETS esporre ai donatori e altri portatori di interesse (stakeholder), alcuni elementi che compongono l'attività di raccolta:

- 1) oltre alla figura del legale rappresentante dell'ente, l'indicazione degli uffici e/o di almeno una persona di riferimento da contattare per ottenere informazioni sulla raccolta;
- 2) l'indicazione della durata delle raccolte e del loro ambito territoriale e qualora tecnicamente possibile, dell'ammontare progressivo dei proventi raccolti;
- 3) le categorie di beneficiari, gli enti privati o le attività di interesse generale dell'ETS ai quali saranno destinati i proventi ottenuti;
- 4) qualora la raccolta sia effettuata per realizzare progetti specifici, l'indicazione: a) dell'obiettivo dei fondi da raccogliere; b) della destinazione delle risorse raccolte, qualora il progetto enunciato non possa essere realizzato c) della destinazione delle eccedenze, qualora fosse superato l'obiettivo del progetto; d) dei tempi previsti per la realizzazione del progetto;
- 5) l'indicazione delle modalità con cui eseguire la donazione e di eventuali benefici fiscali di cui il donatore può fruire;

Ulteriore profilo atto a garantire la trasparenza è l'accessibilità, intesa come diritto del donatore e del destinatario della donazione a reperire informazioni sulla raccolta fondi e a riceverle se richieste.

LA DEFINIZIONE E LE MODALITA' DI RACCOLTA FONDI NEL CODICE DEL TERZO SETTORE

2. Verità

L'ETS è tenuto a diffondere attraverso i mezzi di comunicazione informazioni che devono essere veritiere, applicandosi le disposizioni relative alla pubblicità ingannevole di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 145/2007.

3. Correttezza

E' richiesto all'ETS di comportarsi con lealtà ed onestà sia nei confronti del donatore che nei confronti del beneficiario della donazione.

In particolare, nei confronti del donatore e del beneficiario dovrà essere garantito il rispetto della privacy, previsto dall'articolo 13 del d. lgs. n. 196/2003, e dal Regolamento europeo sulla Privacy, GDPR 2016/679.

Nelle attività di comunicazione e di raccolta fondi si deve evitare il ricorso a informazioni suggestive o lesive della dignità e del decoro delle persone fisiche beneficiarie dei proventi della raccolta fondi.

Gli ETS non devono porre in essere comportamenti discriminatori nei confronti di destinatari, collaboratori, volontari e donatori.

LA DEFINIZIONE E LE MODALITA' DI RACCOLTA FONDI NEL CODICE DEL TERZO SETTORE

❑ Le modalità di raccolta fondi possono essere effettuate con una pluralità di tecniche.

❑ A titolo esemplificativo, il D.M. 9.6.2022 ne elenca alcune:

direct mail; - telemarketing mediante telefono; - face to face tramite domiciliazione bancaria/postale o carta di credito; - direct response television (pubblicità televisiva); - eventi sportivi, culturali o ricreativi; - eventi di piazza; - merchandising di gadgets, magliette, cappellini o altri prodotti; - collocazione di salvadanai; - erogazioni liberali o donazioni di beni o servizi da parte di imprese; - sostegno a distanza di persone o comunità svantaggiate; - lasciti testamentari; - numerazioni telefoniche solidali; - donazioni on line mediante crowdfunding.

❑ Come detto, sono una pluralità di esempi, di fatto in continua evoluzione.

I DIVERSI PROFILI DA CONSIDERARE ALL'ATTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI UNA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI DA PARTE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE

- ❑ Le raccolte fondi, esercitate dagli ETS ai sensi dell'art.7 del D.lgs.. 117/2017 e delle Linee guida di cui al Decreto 9.6.2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presentano implicazioni di natura rendicontativa, fiscale e amministrativa rilevanti, che vanno tenute in debita considerazione contestualmente all'avvio di un'iniziativa di raccolta fondi.
- ❑ Partendo dall'aspetto fiscale, secondo la disciplina di cui all'art.79, comma 4, del D.lgs.. 117/2017 (peraltro in continuità con quanto ancora oggi disposto dal TUIR) e partendo dal presupposto che l'ETS organizzatore della raccolta fondi abbia natura di «ente non commerciale» ai fini fiscali, se la raccolta fondi ha natura occasionale, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, i relativi proventi non assumono rilevanza fiscale ai fini delle imposte dirette (IRES ed IRAP). Essi non assumono altresì, in linea generale, rilevanza ai fini IVA, per carenza del c.d. presupposto soggettivo.

I DIVERSI PROFILI DA CONSIDERARE ALL'ATTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI UNA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI DA PARTE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE

E' importante ricordare, con riferimento alle raccolte fondi, che, in generale, sono escluse dall'applicazione dell'Iva tutte le operazioni in cui manca almeno uno dei seguenti tre requisiti:

- **requisito soggettivo**, in virtù del quale chi compie l'operazione è un soggetto che svolge in modo abituale un'attività commerciale o agricola, un'arte o una professione e quella operazione si riferisce all'attività economica;
- **requisito oggettivo**, in virtù del quale l'operazione deve consistere in una cessione di beni o prestazione di servizi;
- **requisito territoriale**, in virtù del quale l'operazione deve essere territorialmente rilevante in Italia.

In mancanza di uno o più dei suddetti requisiti, in via generale, l'operazione è esclusa dall'Iva, quindi l'ETS non deve né addebitare l'imposta al destinatario / beneficiario dell'operazione di raccolta fondi, né naturalmente versarla successivamente all'Erario.



I DIVERSI PROFILI DA CONSIDERARE ALL'ATTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI UNA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI DA PARTE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE

- ❑ Ove invece, l'attività di raccolta fondi venga svolta in forma organizzata e continuativa dall'ETS, essa, se svolta in forma sinallagmatica mediante scambio di beni o servizi (ad esempio con un'attività di merchandising o di charity shops), non può beneficiare della previsione di non concorrenza alla formazione del reddito di cui all'art.79, comma 4, del D.lgs. 117/2017, nonché delle attuali disposizioni di cui all'art.143, comma 3, del TUIR
- ❑ I relativi proventi assumono dunque natura commerciale ai fini delle imposte dirette.
- ❑ La non commercialità ai fini delle imposte dirette si mantiene invece in tal caso per le erogazioni liberali (donazioni) ricevute dall'ETS in occasione della raccolta fondi, in quanto esse non hanno una natura corrispettiva legata allo scambio di beni o servizi.

I DIVERSI PROFILI DA CONSIDERARE ALL'ATTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI UNA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI DA PARTE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE

- ❑ Ai fini IVA, qualora la raccolta fondi in forma organizzata e continuativa avvenga attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi, con la corresponsione di un prezzo (e dunque con un rapporto di tipo sinallagmatico), i relativi proventi risultano rilevanti ai fini del tributo.
- ❑ Se invece la raccolta fondi avviene mediante offerta di beni o erogazione di servizi, ma in assenza di un prezzo (ad esempio mediante la c.d. «offerta libera»), il relativo provento assume la natura di erogazione liberale e non rileva dunque ai fini IVA. Naturalmente, in questo caso, va posta particolare attenzione al fatto che i beni o servizi offerti siano di modico valore e che non si mascheri in alcun modo il pagamento di un prezzo per la loro acquisizione da parte del soggetto erogatore. Non deve cioè essere presente in alcun modo un carattere di sinallagmaticità. Sempre a titolo esemplificativo, sarebbe sempre da evitare la locuzione «offerta minima pari a euro».

I DIVERSI PROFILI DA CONSIDERARE ALL'ATTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI UNA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI DA PARTE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE

- ❑ Ove infine l'ETS assuma una natura «commerciale» ai fini fiscali, ai sensi di quanto previsto dall'art.79, comma 5, del D.lgs. 117/2017 (attualmente, delle disposizioni ex art.149 del TUIR), i relativi proventi delle raccolte fondi, siano esse occasionali o abituali, rientrano sempre tra i proventi assoggettati a tassazione ai fini delle imposte dirette, sulla base del principio di attrazione di tutte le fonti reddituali dell'ente nell'ambito del reddito d'impresa (ivi comprese le erogazioni liberali).
- ❑ Ai fini IVA, l'assoggettamento al tributo riguarderà le sole cessioni di beni o prestazioni di servizi a fronte di un corrispettivo, con esclusione delle somme ricevute a titolo di erogazione liberale.

I DIVERSI PROFILI DA CONSIDERARE ALL'ATTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI UNA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI DA PARTE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE

Il Codice del Terzo settore (D.lgs.. 117/2017) prevede peraltro importanti agevolazioni per due categorie di enti, quali le ODV e le APS.

- Con riferimento alle ODV, l'art.84, comma 1, statuisce che non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all'art.79, comma 4, le seguenti attività svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:
 - a) vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dalla ODV senza alcun intermediario;
 - b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'ODV senza alcun intermediario;
 - c) somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
- L'agevolazione ricalca quella (tuttora in essere) di cui all'art.8, comma 4, della Legge 266/1991, relativa alla detassazione dei proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali delle ODV.

I DIVERSI PROFILI DA CONSIDERARE ALL'ATTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI UNA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI DA PARTE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE

Con riferimento alle APS, l'art.85, comma 6, prevede che non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'APS senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

E' dunque evidente l'intento del legislatore di favorire le attività in oggetto, che prevedono un corrispettivo in favore delle ODV e delle APS e che vengono tipicamente svolte anche nell'ambito di iniziative di raccolte fondi.

I DIVERSI PROFILI DA CONSIDERARE ALL'ATTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI UNA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI DA PARTE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE

I DIVERSI PROFILI DA CONSIDERARE ALL'ATTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI UNA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI DA PARTE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE

- Va opportunamente ricordato che ad oggi trova ancora applicazione l'art.143, comma 3, lett.a), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986), in virtù del quale non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.



I DIVERSI PROFILI DA CONSIDERARE ALL'ATTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI UNA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI DA PARTE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE

Sotto il profilo IVA, con riferimento alle attività di raccolta fondi ex art. 143, comma 3, lett.a), del TUIR, va ricordata la disposizione di cui all'art.2, comma 2, del D.lgs. 460/1997, che esclude tali attività dal campo di applicazione dell'IVA, disponendo altresì l'esenzione da ogni altro tributo (compresa dunque ad esempio l'imposta sugli intrattenimenti). Il tutto, va sempre ricordato, in presenza dell'elemento dell'occasionalità della raccolta fondi.

Analoga disposizione la troviamo nell'art.89, comma 18, del D.lgs. 117/2017, in virtù del quale le attività di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente dagli ETS non commerciali sono escluse da IVA ed esenti da ogni altro tributo.



I DIVERSI PROFILI DA CONSIDERARE ALL'ATTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI UNA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI DA PARTE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE

Passando al profilo rendicontativo, con una norma strettamente legata alle disposizioni agevolative sopra descritte, l'art.20, comma 2, del D.P.R. 600/1973 prevede l'obbligo di redazione di un apposito rendiconto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, in cui riportare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese afferenti a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione prevista dall'art.143, comma 3, lett.a) del TUIR, accompagnato anche da una relazione illustrativa concernente le relative spese ed entrate.

- Il rendiconto in esame deve essere separato e ulteriore rispetto al bilancio / rendiconto d'esercizio dell'ente non commerciale.
- Sotto il profilo della destinazione dei fondi raccolti, va ricordato per inciso che l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare 59/E del 31.10.2007, a commento della disposizione agevolativa dell'art.143, comma 3, lett.a), del TUIR, ha evidenziato come i fondi raccolti nelle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione in esame, debbano essere destinati per la maggior parte del loro ammontare a finanziare i progetti e le attività per cui la specifica raccolta fondi è stata attivata, con ciò escludendo un utilizzo dei fondi raccolti a mero scopo di autofinanziamento dell'ente non commerciale (ad esempio a copertura di spese generali di funzionamento).

I DIVERSI PROFILI DA CONSIDERARE ALL'ATTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI UNA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI DA PARTE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE

Il CTS e le linee guida ministeriali, ai fini degli obblighi di rendicontazione dell'attività di raccolta fondi, distinguono gli adempimenti a seconda che l'attività di raccolta sia occasionale oppure abituale.

Va preliminarmente ricordato che nei modelli di bilancio per gli ETS non commerciali previsti dal D.M. 5.3.2020, la sezione «C» è dedicata all'iscrizione dei ricavi / entrate e costi / oneri / uscite derivanti da attività di raccolta fondi, distinguendo nelle righe di dettaglio tra raccolte fondi abituali e raccolte fondi occasionali.

Gli ETS commerciali, viceversa, adottando il bilancio in forma civilistica, non hanno a disposizione una specifica sezione del bilancio in cui iscrivere i ricavi ed i costi relativi alle raccolte fondi, ma, ai sensi dell'art.48, comma 3, del CTS, debbono comunque includere i rendiconti delle raccolte fondi nel bilancio depositato presso il Registro delle Imprese (cfr. D.M. 9.6.2022, pag.6, ultimo periodo).

I DIVERSI PROFILI DA CONSIDERARE ALL'ATTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI UNA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI DA PARTE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE

- ❑ L'art. 87, comma 6, del CTS prevede che gli ETS non commerciali che abbiano svolto raccolte occasionali di fondi debbano inserire all'interno del bilancio un rendiconto specifico dal quale debbono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
- ❑ L'art.48, comma 3, del CTS prevede inoltre che i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente debbano essere depositati entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (includendoli nel bilancio).
- ❑ Le linee guida di cui al D.M. 9.6.2022 forniscono un modello di rendiconto della singola raccolta fondi occasionale molto chiaro e sintetico, unitamente alla bozza di relazione illustrativa della raccolta fondi.
- ❑ Va specificato che gli ETS che redigono il bilancio completo di stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione debbono anche fornire, nella relazione di missione, una descrizione della complessiva (dunque sia abituale che occasionale) attività di raccolta fondi di cui alla sezione C del rendiconto gestionale.

I DIVERSI PROFILI DA CONSIDERARE ALL'ATTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI UNA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI DA PARTE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE

Nessun ulteriore obbligo rendicontativo, oltre all'indicazione nella sezione C del bilancio, grava invece sugli ETS non commerciali che redigono il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

Alcune peculiarità delle raccolte fondi:

- a) le spese non dovrebbero superiori ai ricavi della raccolta; ove ciò accada, l'ETS deve indicare nel rendiconto e nella relazione illustrativa le motivazioni dello scostamento;

- b) per i beni ricevuti in donazione, poi impiegati per raccogliere fondi, è necessario che nel rendiconto sia riportata la relativa valutazione, che avrà quale riferimento il c.d. fair value (cfr. Principio Contabile OIC 35) o comunque il valore in denaro stimato nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 28.11.2019, in cui si prevede quale criterio generale quello del valore normale ex art.9 del TUIR, indicando analiticamente la tipologia di beni raccolti e il corrispondente valore economico (se necessario, anche determinato mediante perizia giurata di stima oppure, nel caso di donazione avente ad oggetto un bene strumentale, avendo quale riferimento il residuo valore fiscale all'atto del trasferimento).



I DIVERSI PROFILI DA CONSIDERARE ALL'ATTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI UNA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI DA PARTE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE

Venendo infine all'aspetto amministrativo, si sottolinea come ciascuna raccolta fondi, prima di essere messa in atto, richieda una attenta verifica dei possibili profili autorizzatori ad essa propedeutici, quali, a titolo esemplificativo, la richiesta di permessi per l'utilizzo del suolo pubblico, la richiesta di agibilità per eventuali spettacoli dal vivo, l'assolvimento di diritti SIAE, le eventuali comunicazione dell'evento o dell'attività di vendita al SUAP territorialmente competente.

Al riguardo, si ricorda che gli ETS possono beneficiare delle agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali previste dall'art.82 del CTS (a titolo esemplificativo l'esenzione da imposta sugli intrattenimenti o dall'imposta di bollo), nonché di quelle dell'art. 70 del CTS, inerente l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee oppure la deroga al possesso dei requisiti professionali per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di particolari eventi o manifestazioni.